

SNODO III

*Approfondimenti documentari***1. La resistenza all'iconoclastia**

Fonte: *Pontificale romano, Vita di Gregorio II.*

La decisione dell'imperatore Leone III di proibire nel 726 il culto delle immagini sacre in tutte le terre dell'impero indebolì la coesione dell'Italia bizantina, provocando ribellioni tra le popolazioni del nord legate alla Chiesa di Roma, fermamente favorevole alla venerazione delle immagini. Il papa, all'epoca Gregorio II, guidò l'opposizione all'imperatore sostenuto dalle città della Pentapoli e dal ducato di Venezia, come ci informa la raccolta ufficiale di biografie papali, redatte più o meno contemporaneamente agli eventi.

«L'imperatore [Leone III] aveva decretato che in nessuna chiesa fosse tenuta l'immagine di un santo, di un martire o di un angelo: affermava infatti che tutte erano maledette. Se avesse impedito che ciò fosse eseguito, il pontefice avrebbe avuto la grazia dell'imperatore; se avesse rifiutato, sarebbe stato rimosso dalla sua dignità. Pertanto, poiché il pio uomo dispreggiò il profano comando del principe, a questo punto si armò contro l'imperatore quasi come contro un nemico, rifiutando la sua eresia e scrivendo ovunque che i cristiani badassero che non nascesse tale empietà. Pertanto, commossi, tutti gli eserciti della Pentapoli e delle Venezie resistettero al comando degli imperatori».

2. Il Corano

Fonte: *Il Corano, La sura delle donne.*

Il Corano (dall'arabo *al-Qur'an*, recitazione) è il libro sacro dell'islam in cui sono raccolte le rivelazioni trasmesse da *Allah* a Maometto, per il tramite dell'arcangelo Gabriele, tra il 610 e il 632. Si compone di 114 capitoli (*sura*), suddivisi in versetti (*ayat*), di lunghezza variabile, e costituisce il fondamento dei riti, della teologia e del diritto della comunità musulmana. Riportiamo qui alcuni versetti della sura dedicata alla famiglia e attinenti al matrimonio poligamico e ai divieti di incesto.

«1. O uomini, temete il vostro signore, il quale vi creò tutti da un sol individuo; egli creò da esso la sua compagna e, da essi due, sparse sulla terra uomini e donne; temete Dio, nel nome del quale vi chiedete mutui favori, e rispettate le viscere, che vi hanno portato; certo, Dio sta su di voi, attento osservatore. 2. E date agli orfani, divenuti maggiorenni, la loro sostanza, né sostituite il vile delle sostanze vostre al buono delle loro, confondendole con le sostanze vostre, poiché ciò sarebbe un grave delitto. 3. Se temete di non agire con equità verso gli orfani, allora, fra le donne che vi piacciono, sposatene solo due, tre o quattro; e, se voi temete ancora di essere ingiusti, sposatene una sola o ciò che le vostre destre possiedono; questo sarà più atto a che non vi scostiate dalla giustizia; date alle donne la loro dote, come doni spontanei; se però ad esse piace di cedere a voi qualcosa di essa, di spontanea volontà, godetene in modo piacevole e salutare [...]. 27. Vi è vietato di sposare le vostre madri, le vostre figlie, le vostre sorelle, le vostre zie paterne e materne, le figlie del fratello e quelle della sorella; le vostre nutrici, le vostre sorelle di latte, le madri delle vostre

mogli, le vostre figliastre che sono in tutela presso di voi, nate dalle vostre mogli, con cui avete coabitato, e le mogli dei vostri figli da voi generati e, infine, vi è pure proibito di avere contemporaneamente due sorelle, eccetto quanto già avvenuto; certamente Dio è indulgente e compassionevole».

3. I rapporti tra l'imperatore e il papa

Fonte: *I Capitolari, Costituzione romana*.

Oltre a prevedere il giuramento di fedeltà all'imperatore da parte dei pontefici appena eletti, il capitolare emanato nell'824 da Ludovico il Pio insieme con il figlio Lotario, e noto come *Constitutio romana*, sancì l'autorità dell'imperatore sul papato e sui territori della sede romana. La compenetrazione tra i due poteri, l'impero (*regnum*) e la chiesa (*sacerdotium*), era impostato sotto il segno della prevalenza sovrana, come mostrano i passi qui di seguito riportati.

«4. Vogliamo che i *missi*, che sono nominati dalla parte del signore apostolico e nostra, siano in grado di riferirci annualmente come ciascun duca e giudice eserciti la giustizia nei confronti del popolo e in che modo osservi la nostra disposizione. I quali *missi*, stabiliamo, diano notizia al signore apostolico di tutti i clamori che siano stati scoperti per la negligenza dei duchi e dei giudici, ed egli ne scelga uno solo dei due affinché: o subito grazie a quei *missi* queste difficoltà vengano punite, o, altrimenti, ci sia reso noto attraverso un nostro *missus*, affinché tramite i nostri *missi* diretti vengano di nuovo da noi punite. [...] 6. Riguardo ai beni delle chiese ingiustamente occupati con un pretesto come se si fosse ricevuto il permesso dal pontefice, circa quelli che non sono ancora stati restituiti e tuttavia furono occupati ingiustamente dall'autorità dei pontefici, vogliamo che tramite i nostri *missi* [questo fatto] venga punito. [...] 8. Piacque a noi che tutti i giudici oppure quelli che devono presiedere ad ogni cosa, per mezzo dei quali in questa città di Roma la potestà giudiziale deve essere esercitata, vengano alla nostra presenza; poiché vogliamo sapere il numero e i loro nomi e ammonirli riguardo la carica loro affidata».